

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina in via generale delle entrate tributarie comunali ed ha lo scopo di assicurare la correttezza, l'imparzialità, la trasparenza nella gestione dei tributi e la tutela dei contribuenti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti.

Le disposizioni del regolamento sono dirette:

- a) ad individuare le modalità di gestione, di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie, stabilendo anche i limiti di esenzione per importi valutati di modica entità;
- b) a regolamentare l'istituto dell'autotutela e l'istituto dell'accertamento con adesione.

Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti, alle quali vi si rimanda espressamente.

Non sono altresì oggetto di disciplina le modalità di applicazione delle singole entrate tributarie, eventualmente regolamentate in modo specifico per ciascun tributo. In tal caso si intendono qui espressamente richiamati i particolari regolamenti tributari adottati.

Art. 2 - Definizione di entrate tributarie

Costituiscono oggetto del presente regolamento le entrate tributarie che, per legge, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, sono di pertinenza del Comune, che agisce quale soggetto attivo e con l'onere di provvedere alla relativa riscossione, liquidazione ed accertamento.

Art. 3 - Forme di gestione delle entrate tributarie

La scelta delle forme di gestione delle entrate tributarie, di competenza del Consiglio Comunale ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è operata con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità.

Per ciascun tributo, possono essere determinate una delle forme di gestione previste dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 446/1997. Tali forme sono:

- a) gestione diretta in economia della riscossione, della liquidazione e dell'accertamento del tributo, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione del tributo, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi per il contribuente.

L'affidamento a terzi di cui alla lettera b) del precedente comma può avvenire:

- a) mediante convenzione, alle aziende speciali di cui all'articolo 113, comma 1, lett. c) e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) mediante convenzione, e nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, di cui al medesimo art. 113 comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo 267/2000, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53 del decreto legislativo 446/1997;
- c) in concessione, mediante procedure di gara, alle società miste, per la gestione presso altri comuni;
- d) in concessione, mediante procedure di gara, ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
- e) in concessione, mediante procedura di gara, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 decreto legislativo 446/1997.

Le valutazioni riguardanti l'introduzione di una gestione differente da quella diretta devono risultare da apposita e dettagliata relazione del responsabile del servizio finanziario e responsabile del tributo, contenente la configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini destinati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

Le attività di accertamento e liquidazione delle somme dovute, nel caso di affidamento in gestione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità previste nella convenzione che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Art. 4 - Soggetti responsabili delle entrate

Il responsabile delle attività organizzative e gestionali generali delle entrate tributarie comunali è il responsabile del servizio finanziario, al quale le stesse risultano affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione, o di altro atto equivalente.

Il Sindaco può provvedere - con proprio provvedimento - alla designazione di un funzionario responsabile specifico per ogni tributo di competenza del comune, anche diverso dal responsabile di cui al comma precedente, scelto tra:

- a) il personale dipendente, in caso di gestione diretta del tributo, tenuto conto dei requisiti attitudinali e professionali posseduti e della qualifica funzionale ricoperta;
- b) il personale individuato dal Concessionario, in caso di gestione del tributo affidato a terzi.

Il Funzionario designato responsabile del tributo, tenuto conto degli indirizzi fissati dal responsabile dell'ufficio di cui al comma 1:

- a) cura tutte le operazioni necessarie all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di riscossione, controllo, verifica ed accertamento;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni atto gestionale che impegna il comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, ordinaria e coattiva, anche qualora il

- servizio sia affidato a terzi;
- d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dal presente regolamento e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui allo specifico regolamento.
 - g) si occupa dei rapporti con il concessionario della riscossione;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e svolgono quindi le attività del comma precedente connesse al proprio incarico.

Art. 5 - Tutela giudiziaria

Spetta al concessionario individuato ai sensi del precedente articolo 3 oppure al Sindaco, nelle vesti di rappresentante legale dell'Ente e previa autorizzazione della Giunta comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie. Il Sindaco ha la facoltà di delegare tale compito al funzionario responsabile del tributo o ad altro dipendente dell'Ente.

Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'Ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.

Con apposito atto la Giunta Comunale può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora (anche sulla base di apposita relazione del funzionario responsabile del tributo e del responsabile del servizio finanziario) emerga l'inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:

- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
- b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
- d) costo derivante da inutili o eccessivi carichi di lavoro.

Art. 6 - Dichiarazione tributaria

Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione o comunicazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento dello specifico tributo.

In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione il funzionario responsabile del tributo invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30

giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale oppure a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, al momento della regolarizzazione.

Art. 7 - Attività di verifica e controllo

Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere fissati annualmente gli indirizzi per le operazioni di controllo e accertamento su particolari settori di intervento, relativamente ai singoli tributi.

Il programma annuale dell'attività di controllo di cui al comma precedente deve tenere conto delle scadenze di legge, degli indicatori di evasione ed elusione eventualmente disponibili, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa, verificata con il responsabile del servizio finanziario.

I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio competente nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.

I soggetti responsabili di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.

Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto, anche in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

Art. 8 - Rapporti con il contribuente

I rapporti con i contribuenti devono essere improntati alla massima collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Tutte le informazioni utili riferite ai tributi sono reperibili presso l'ufficio tributi, il sito internet del comune di Fiano oppure presso gli sportelli del concessionario esterno, nominato ai sensi del precedente articolo 3.

Il contribuente ha il diritto di interpellare mediante richiesta scritta il Comune in ordine alla interpretazione ed alle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune stesso. Il funzionario responsabile è tenuto a formulare risposta scritta entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo il cittadino può essere invitato a fornire chiarimenti o a produrre documenti di cui il Comune non dispone.

Art. 8 bis - Principio del contraddittorio (art. 6 bis della legge 27 luglio 2000 n. 212)¹

Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ad eccezione di quelli esclusi al comma seguente, devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Per consentire il contraddittorio, l'ufficio comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, la comunicazione di invito al contraddittorio, assegnando un termine di sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma precedente. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

L'atto adottato all'esito del contraddittorio dovrà tenere conto delle eventuali osservazioni del contribuente ed essere motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritenga di non accogliere.

Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni così individuati:

- gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione della TARI, relativi a fabbricati i cui dati e destinazione siano direttamente desumibili dalle banche dati in possesso dell'ente,
- gli avvisi di accertamento TARI per omesso, insufficiente o tardivo versamento, in quanto atti di mera liquidazione della dichiarazione presentata e conseguenti all'emissione degli avvisi di pagamento e dei solleciti;
- gli avvisi di accertamento IMU e TASI per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta in quanto atti di mero controllo della dichiarazione e di liquidazione, volti esclusivamente ad evidenziare la corrispondenza tra l'imposta versata dal contribuente e quella calcolata sui cespiti dichiarati o acquisibili d'ufficio (nei casi in cui le norme dispensano il contribuente stesso dall'obbligo dichiarativo);
- gli avvisi di accertamento conseguenti al riscontro della correttezza dei dati dichiarati con appositi documenti
- gli atti di intimazione conseguenti alla decadenza da agevolazioni ovvero da rateizzazioni;

nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione da specificare negli atti medesimi.

Art. 9 - Spese di notifica

Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o

¹ Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 1 luglio 2024

dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela, oltre che tramite messo notificatore possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso gli uffici comunali tramite personale appositamente autorizzato.

Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti di accertamento e di liquidazione, anche in rettifica, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni.

L'ammontare delle spese di cui al precedente comma sarà determinato dal responsabile del servizio nei limiti fissati per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria dello stato.

Non sono ripetibili:

- a) le spese per la notifica degli atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione il comune è tenuto su richiesta del contribuente;
- b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo, o maggior tributo accertato, alle sanzioni amministrative o agli interessi.

Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla riscossione dei canoni e di tutte le entrate patrimoniali.

Art. 10 - Sospensione e differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza comunale possono essere sospesi e differiti per tutti, o per determinate categorie di soggetti passivi che si trovino in situazioni particolari, quali:

- gravi calamità naturali;
- particolari situazioni di disagio economico o sociale, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione;
- cause di forza maggiore (ricoveri ospedalieri, decessi) che impediscono al contribuente di effettuare i versamenti tempestivamente.

Con specifico "Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria nonché per entrate patrimoniali e da servizi" adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 viene normata la possibilità di rateizzazione dei tributi locali per condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà finanziaria del contribuente.

Art. 11 - Limiti di esenzione per riscossioni accertamenti e rimborsi

Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'art. 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e tenuto conto dei costi diretti e indiretti delle attività di controllo e di riscossione:

- a) il versamento dei tributi (con esclusione delle imposte per le quali vige apposita normativa) non è dovuto, e non sono effettuati i rimborsi, qualora l'ammontare complessivo da versare non superi la somma di otto euro;
- b) i crediti tributari liquidati o accertati, comprensivi di sanzioni amministrative o interessi non

sono riscossi qualora l'ammontare complessivo da versare non superi la somma di otto euro.

I tributi sono comunque dovuti e sono rimborsabili e accertabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano detto limite di otto euro.

Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti ed è autorizzato a non procedere alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva, nonché all'evasione delle richieste di rimborso.

L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a 300 euro.

L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a 1.000 euro. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

I rimborsi possono essere concessi anche attraverso compensazione, a condizione che il contribuente ne faccia richiesta ovvero comunichi espressamente l'accettazione di tale modalità.

Art. 12 - Agevolazioni ed esenzioni particolari

Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con deliberazione di Giunta Comunale possono essere deliberate agevolazioni sui tributi comunali, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

Tali agevolazioni e/o esenzioni dovranno essere limitate alle vie o piazze direttamente interessate dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare sia pubblica, coinvolga tutta la via, corso o piazza o loro tratti autonomi e che la preclusione alla circolazione veicolare si protragga per oltre sei mesi

La deliberazione che istituisce le agevolazioni o esenzioni di cui al presente articolo deve indicare l'esatta quantificazione della perdita di gettito conseguente.

Art. 12bis - Procedura di reclamo-mediazione di cui all'art. 17bis del D.Lgs 546/1992²

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17bis D.Lgs. 546/1992, in caso di presentazione di ricorso contenente reclamo/istanza di mediazione nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l'istruttoria dell'atto oggetto di reclamo, nominato con apposito decreto sindacale tra soggetti interni all'Amministrazione.

A fronte della natura amministrativa della fase di mediazione/reclamo, che presuppone che la stessa non debba comportare maggiori costi né per il Comune né per il contribuente, il

² Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 16 marzo 2018

Comune non ha la possibilità di avvalersi di un soggetto esterno, quale mediatore professionale responsabile del procedimento di reclamo/mediazione.

A seguito della presentazione di ricorso contenente un reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'Ufficio Tributi provvede – mediante formale avviso notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal contribuente nello stesso atto, ovvero, in caso di mancata indicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno – alla convocazione del contribuente nel termine di quindici giorni dalla notifica del reclamo stesso, per rendere possibile il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di mediazione, che deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo da parte del contribuente.

L'istruttoria relativa al reclamo proposto dal contribuente è curata dallo stesso Ufficio Tributi del Comune, che trasmette apposita relazione al mediatore nominato dal Sindaco in termini tali da rendere possibile, sin dalla prima convocazione del contribuente, la definizione della controversia.

Il mediatore, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

In ogni caso, qualora il contribuente abbia formulato una proposta conciliativa, che l'Ufficio o il mediatore ritengano di non poter accettare, il provvedimento di diniego deve essere espresso e deve contenere l'indicazione del giustificato motivo che ha determinato l'impossibilità o l'inopportunità di accettare la proposta formulata dal contribuente.

Il procedimento di mediazione deve sempre concludersi con un provvedimento espresso, sia esso di diniego del reclamo formulato dal contribuente, ovvero di accoglimento totale o parziale del reclamo, che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.

In caso di accoglimento totale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuto annullamento dell'atto impositivo oggetto del reclamo, senza possibilità di addebito di spese nei confronti del Comune, in quanto atto emesso nell'ambito di una procedura amministrativa.

In caso di accoglimento parziale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dei termini in cui l'atto impositivo deve intendersi modificato e sostituito dal verbale di definizione della procedura di reclamo, senza necessità di procedere all'annullamento dell'atto reclamato ed all'emissione di un nuovo atto impositivo. Il verbale di parziale accoglimento deve contenere l'indicazione delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà procedere con la proposizione del relativo ricorso, ove non ritenga soddisfacente il provvedimento di parziale rettifica adottato ad esito della mediazione.

In caso di rigetto del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuta conferma dell'atto impositivo e delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà eventualmente procedere con la proposizione del relativo ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Anche nell'ipotesi in cui oggetto di reclamo siano degli avvisi di accertamento a contenuto obbligato, in relazione ai quali non sia possibile ridefinire la maggiore imposta accertata o la sanzione irrogata, ovvero nell'ipotesi in cui le contestazioni sollevate nel reclamo

abbiano natura esclusivamente formale, che il mediatore non ritenga di accogliere, dovrà in ogni caso essere redatto un processo verbale negativo che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.

Nelle controversie aventi ad oggetto un atto di riscossione, in cui il procedimento di reclamo/ mediazione debba essere gestito dall'Agente della riscossione o dal concessionario locale cui il Comune abbia affidato la riscossione delle proprie entrate, ove oggetto di reclamo sia l'atto impositivo o l'avviso di accertamento emesso dal Comune, l'Ufficio Tributi del Comune è tenuto a trasmettere apposita relazione al soggetto chiamato a gestire la mediazione, al fine di controdedurre alle contestazioni sollevate dal contribuente e di evidenziare la non opponibilità di eventuali vizi relativi al merito della pretesa impositiva, ove la stessa sia stata correttamente e tempestivamente attivata da parte dell'Ufficio Tributi.

Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di rateizzazione.

Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona invece con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

In caso di intervenuto accordo di mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge, con riferimento alle sole sanzioni per violazioni dichiarative. La sanzione per omesso/tardivo/parziale pagamento non è quindi mai riducibile in sede di reclamo.

Salvo il raggiungimento di un accordo in mediazione con conseguente termine per il versamento dell'imposta nei venti giorni successivi, la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni per l'esperimento della procedura.

In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi tributari previsti dal vigente regolamento delle entrate comunali, calcolati su base giornaliera in aggiornamento rispetto a quelli calcolati nell'atto impositivo e sino all'effettivo versamento.

Art. 13 - Presupposti dell'autotutela

Il funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati di seguito, può procedere, in qualsiasi fase del procedimento impositore, anche in pendenza di giudizio ovvero in caso di non impugnabilità dell'atto ritenuto illegittimo o infondato:

- a) all'annullamento totale o parziale, ovvero alla modifica, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati; di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie di illegittimità dell'atto:
- errore di persona o di soggetto passivo;
 - evidente errore logico;
 - errore sul presupposto del tributo;
 - doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

- prova di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata entro termini di decadenza;
 - errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - sussistenza di requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni, esenzioni o regimi agevolativi, richiesti e precedentemente negati;
 - errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ufficio Tributi;
- b) alla revoca d'ufficio, ovvero alla modifica, di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, sussistendo un interesse pubblico concreto ed attuale, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
- c) al mero ritiro dell'atto ancora inefficace (in quanto non esecutivo o non ancora comunicato all'interessato), con conseguente rinuncia all'imposizione, in caso di errore o di inopportunità dell'atto stesso.

Il provvedimento di annullamento, di modifica o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

Art. 14 - Potere di iniziativa dell'autotutela

L'esercizio del potere di autotutela è attribuito al funzionario responsabile che ha emesso l'atto il quale può procedere in via autonoma o su istanza di parte.

Il procedimento di autotutela avviato su iniziativa del contribuente che si conclude con provvedimento di conferma dell'atto emesso deve essere comunicato allo stesso.

In caso di ingiustificata inerzia il potere di esercizio dell'autotutela spetta al responsabile del servizio finanziario.

Art. 15 - Esclusione dell'autotutela

È escluso l'annullamento, la modifica o la revoca d'ufficio ovvero il mero ritiro dell'atto di imposizione nelle seguenti circostanze:

- a) quando si tratti di motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole all'Ente;
- b) quando vi sia un univoco indirizzo giurisprudenziale.

Art. 16 - Autotutela in caso di contenzioso

In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento è possibile purché si sia proceduto all'analisi dei fattori e si siano seguite le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 5 del presente regolamento.

Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento.

L'annullamento totale o parziale del provvedimento deve essere comunicato, oltre che al

contribuente, al Sindaco per la necessaria desistenza dal contenzioso ed alla competente Commissione Tributaria.

Art. 17 - Istituto dell'accertamento con adesione

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal decreto legislativo 19.6.1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, e secondo le disposizioni dello specifico regolamento comunale.

Art. 18 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 19 - Decorrenza e validità

Il presente regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 2002 ha efficacia, nella presente versione, dalla data del 1° gennaio 2025.

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	1
Art. 2 - Definizione di entrate tributarie	1
Art. 3 - Forme di gestione delle entrate tributarie	1
Art. 4 - Soggetti responsabili delle entrate	2
Art. 5 - Tutela giudiziaria	3
Art. 6 - Dichiarazione tributaria	3
Art. 7 - Attività di verifica e controllo	4
Art. 8 - Rapporti con il contribuente	4
Art. 8 bis - Principio del contraddittorio (art. 6 bis della legge 27 luglio 2000 n. 212)	5
Art. 9 - Spese di notifica	5
Art. 10 - Sospensione e differimento dei termini per i versamenti	6
Art. 11 - Limiti di esenzione per riscossioni accertamenti e rimborsi	6
Art. 12 - Agevolazioni ed esenzioni particolari	7
Art. 12bis - Procedura di reclamo-mediazione di cui all'art. 17bis del D.Lgs 546/1992	7
Art. 13 - Presupposti dell'autotutela	9
Art. 14 - Potere di iniziativa dell'autotutela	10
Art. 15 - Esclusione dell'autotutela	10
Art. 16 - Autotutela in caso di contenzioso	10
Art. 17 - Istituto dell'accertamento con adesione	11
Art. 18 - Norme finali	11
Art. 19 - Decorrenza e validità	11